



COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Allegato alla determinazione n. 145 Reg. gen. n. 539 del 02/12/2021

RIAPERTURA TERMINI

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLA MISURA REGIONALE DENOMINATA REIS (Reddito di Inclusione Sociale) DI CUI ALLA L.R. 18 del 02 AGOSTO 2016 e della D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

RICHIAMATA:

La deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 08 agosto 2021 con la quale sono state approvate le Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau" per il triennio 2021 – 2023;

La nota regionale prot. n. 0012615 del 07/09/2021 della Direzione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale assunta al nostro protocollo n. 4466 del 09/09/2021 con la quale viene comunicato ai Comuni l'obbligo di procedere alla pubblicazione degli avvisi pubblici finalizzati all'individuazione dei destinatari, entro 45 giorni a decorrere dalla data di approvazione della DGR 34/25;

Accertato che con propria determinazione n. 103/407 del 24.09.2021 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati e che pertanto risultano essere stati rispettati i tempi di pubblicazione sopra detti rendendo possibile a oggi la riapertura degli stessi;

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal 03-12-2021 e fino al 13-12-2021 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando per ottenere i benefici previsti dal "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" annualità 2021, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha come oggetto la realizzazione della misura del Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau", secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva di uno o

più componenti del nucleo, denominato “patto sociale”. - l’erogazione dei sussidi economici è subordinata alla sottoscrizione del “Patto sociale”.

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche uni personali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione (Per gli emigrati di ritorno si prescinde dal requisito dei 24 mesi di residenza), che siano in possesso dei sotto elencati requisiti:

- Un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) inferiore a € 12.000,00;
- Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;
- Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000,00, aumentata di € 2.000,00 per ogni componente successivo al primo, comunque fino a un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità ed € 7.500,00 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.

Il nucleo familiare con **ISEE ordinario** compreso tra € 9.360 e i € 12.000, rientranti nella priorità 4 oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, dovranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

<u>Ampiezza della famiglia</u>	<u>Coefficienti</u>	<u>Soglia di povertà mensile definita dall’ISTAT</u>	<u>Soglia povertà annuale</u>
1 componenti	0.60	659.97	7.883.64
2 componenti	1.00	1.094.95	13.139.40
3 componenti	1.33	1.456.28	17.475.36
4 componenti	1.63	1.784.77	21.417.24
5 componenti	1.90	2.080.40	24.964.80
6 componenti	2.16	2.365.09	28.381.08
7 e più componenti	2.40	2.627.88	31.534.56

Al fine di consentire l’accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l’ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l’ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l’ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

E' inoltre necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c. 1, Dlgs 171/2005).

Art. 3 - INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA E REIS.

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale e quello regionale si precisa che:

- il Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza sono incompatibili con il REIS: pertanto il soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza e il REM (Reddito di Emergenza) non può accedere al REIS;
- l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Reddito di Cittadinanza.

ART. 4 DEROGA ALL'INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (Rdc) e REIS

Possono accedere al REIS i nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza con importi inferiori a € 100,00 mensili in tal caso verrà erogato il sussidio economico fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbe per il REIS in relazione alla priorità corrispondente alla fascia di ISEE di appartenenza.

Per i nuclei familiari con minori la soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore.

Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	Euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.1 (Vedi Linee guida Ras)
Nuclei con 1 minore	Euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.2 (Vedi Linee guida Ras)
Nuclei con 2 minori	Euro 300	
Nuclei con 3 minori	Euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	Euro 455	

A titolo esemplificativo:

Numero componenti	Importo ISEE	Importo RDC	Importo REIS
1 adulto	€ 3.000,00	€ 70,00	€ 275,00-€ 70,00= € 205,00
3 adulti	€ 3.000,00	€ 101,00	€ 0,00
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 3.000,00	€ 101,00	€ 425,00-€ 101,00= € 324,00

N.B. per visualizzare altre tipologie di esempio si fa integrale rimando all'art. 2 "deroghe" delle Linee Guida Regionali".

In tali fattispecie (2.1 e 2.2 delle LINEE GUIDA RAS) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare stabilito nel paragrafo 1.2 delle LINEE GUIDA RAS) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza".

Considerato che, per il calcolo dell'ammontare del Rdc non si tiene conto dei trattamenti assistenziali erogati a fronte di spese rendicontate (articolo 2 , comma 6, del decreto legge sopra menzionato), si ritiene opportuno finalizzare l'erogazione di tali sussidi, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza". 7/18 riportano di seguito:

ART. 5 PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Per l'erogazione del REIS è stata introdotta una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, inoltre, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo familiare.

Gli importi annuali del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Qualora il nucleo familiare presenti l'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 previa riapertura dei termini di presentazione delle istanze e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1 – ISEE DA EURO 0 A EURO 3.000.

Componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.650	Euro 275
2	Euro 2.100	Euro 350
3	Euro 2.550	Euro 425
4 e sup. a 4	Euro 2.730	Euro 455

Priorità 2 – ISEE DA EURO 3.001 A EURO 6.000.

Componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.350	Euro 225
2	Euro 1.800	Euro 300
3	Euro 2.250	Euro 375
4 e sup. a 4	Euro 2.430	Euro 405

Priorità 3 – ISEE DA EURO 6.001 A EURO 9.360.

Componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 840	Euro 140
2	Euro 1.290	Euro 215
3	Euro 1.740	Euro 290
4 e sup. a 4	Euro 1.920	Euro 320

Priorità 4 – ISEE DA EURO 9.360 A EURO 12.000.

Componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 540	Euro 90
2	Euro 990	Euro 165
3	Euro 1.440	Euro 240
4 e sup. a 4	Euro 1.620	Euro 270

Sub priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare.

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia)
- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ART. 6 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS.

Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal successivo paragrafo) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il Progetto predisposto dal Servizio Sociale comunale (per i bisogni semplici), e/o dall'équipe multidisciplinare PLUS (per i bisogni complessi) con la partecipazione del CPI per l'inclusione lavorativa riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii., quali ad esempio servizi a favore della collettività.

Potranno essere promossi forme di progettazione e interventi sperimentali a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, come “Percorsi di sostegno alla genitorialità” e “Dote educativa” consistente in un pacchetto di beni (es. alimentari, dispositivi informatici, kit scolastici).

Servizi a favore della collettività Interventi rivolti a beneficio della collettività nel Comune di residenza. I Comuni, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni.

6.1 SPECIFICHE PREMIALITÀ IN FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI

“PREMIO SCUOLA”

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, ovvero famiglie beneficiarie del REIS e in presenza di minori di età in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario “Premio scuola” di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

SCUOLA	VOTAZIONE CONSEGUITA
Scuola Primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

ART. 7 LE LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A

POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE.

I beneficiari del Reis senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva sono i seguenti:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.
- famiglie che hanno compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave;

ART. 8 SPECIFICHE RELATIVE ALLA MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

Il sussidio economico RE.I.S. è erogato anche qualora il progetto di inclusione attiva preveda una propria specifica corresponsione monetaria a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie, diverse da quelle RE.I.S.

I sussidi economici erogati **non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool o prodotto legato al gioco d'azzardo, né possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche.**

Tuttavia il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso.

L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

L'ente metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore del nucleo familiare.

E' consentito l'accoglimento di una nuova domanda RE.I.S., a conclusione del progetto personalizzato e a condizione che gli impegni assunti siano stati rispettati;

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni dei beneficiari.

ART. 9 DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dall'ufficio del servizio sociale.

ART. 10 MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione alla graduatoria comunale per il RE.I.S. 2021, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Ente, potrà essere **consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di SIURGUS DONIGALA (cap 09040, Via Kennedy, 1), all'attenzione dell'Ufficio dei Servizi Sociali,** oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC del Comune protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it **entro e non oltre il giorno 13.12.2021.**

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio dei Servizi Sociali provvederà alla loro istruttoria, verificandone l'ammissibilità e i requisiti, e alla formulazione della graduatoria provvisoria degli ammessi al RE.I.S. secondo i soli criteri di priorità e le disposizioni date dalle Linee Guida di cui alla Deliberazione di G.R. n. 34/25 del 11.08.2021; procedendo altresì alla comunicazione dell'esclusione ai non ammessi, trascorsi i 10 giorni e in assenza di ricorsi e/o rimozioni da parte degli interessati la sopra detta graduatoria provvisoria diventerà definitiva.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Attestazione dell'indicatore ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda del proprio nucleo familiare;
- 2) Copia di documento d'identità in corso di validità;
- 3) Eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
- 4) Copia del libretto di circolazione dell' autoveicolo e/o del motoveicolo posseduto.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

ART. 11 ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito ufficiale del Comune di Siurgus Donigala all'indirizzo: www.comune.siurgusdonigala.ca.it mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n. 679 del 2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

ART. 12 ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su tali basi.

L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 679 del 2016;

ART. 13 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy. (Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016).

ART. 14 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio: a quanto disposto dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee Guida per l'attuazione del REIS biennio 2019/2020, approvate con Deliberazione di G.R. n. 48/22 del 29.11.2019; al D.L. n. 4 del 28/1/2019, convertito dalla L. 26/2019, per ciò che concerne i requisiti per l'accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC); nonché alle eventuali ulteriori disposizioni nazionali e regionali di modifica e o integrative della normativa vigente in materia di inclusione sociale e di misure di contrasto della povertà.

Si procede alla pubblicazione del presente bando e della relativa modulistica all'Albo Pretorio on line presso il sito istituzionale del Comune di Siurgus Donigala, www.comune.siurgusdonigala.ca.it.

Lo stesso sarà disponibile presso l'Ufficio del Servizio Sociale e del Protocollo Comunale.

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso coincide con la sottoscritta Responsabile del Servizio Sociale Giorgia Licciardi

Siurgus Donigala, lì 02/12/2021

Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Giorgia Licciardi